

Codice XST011

D.D. 15 febbraio 2018, n. 233

Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007-2013 Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- DD 218 del 08.04.2008. Domanda n. 08000054463 del 24.09.2008 Az. Agr. Eredi di Goy Monica Caterina CUA GJOMCC84L48C722P. Decadenza parziale della domanda di sostegno e recupero parziale del contributo percepito.

Premesso che:

- in data 24/09/2008 la ditta Eredi di Goy Monica Caterina presentava domanda di ammodernamento delle aziende agricole, ai sensi della Misura 121 del Programma di Sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, domanda n. 08000054463;
- in data 02/08/2010, con il provvedimento di Ammissione a finanziamento, si comunicava l'approvazione della domanda per la realizzazione degli interventi richiesti per una spesa ammessa complessiva pari a euro 163.362,62 ed un relativo contributo pari ad euro 61.745,04;
- in data 30/05/2012 la ditta Eredi di Goy Monica Caterina trasmetteva domanda di pagamento di saldo;
- in data 20/08/2012 con l'elenco di liquidazione n. 21 veniva liquidato, a favore della ditta Eredi di Goy Monica Caterina, il contributo complessivo di euro 56.466,90 a fronte di una spesa sostenuta di euro 150.167,26;
- .- in data 11/12/2017 veniva effettuato, dai tecnici del Settore dell'Agricoltura della Città metropolitana di Torino, un sopralluogo in azienda per un controllo ex-post al fine di verificare il mantenimento dei vincoli di destinazione e uso degli investimenti fondiari e agrari finanziati, ai sensi della normativa di riferimento;
- dal Verbale di sopralluogo redatto dal funzionario incaricato risulta che l'azienda non utilizza la stalla e la concimaia finanziata e non coltiva più alcun terreno, dato quest'ultimo accertato anche dall'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole nonché confermato verbalmente anche dalla stessa sig.ra Goy Monica Caterina, mentre per gli investimenti agrari, essendo ormai decorso il termine vincolativo quinquennale, non si è proceduto ad alcuna verifica;
- ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. nonché del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite" di ARPEA, il Settore Agricoltura della Città metropolitana di Torino comunicava, con Raccomandata A/R del 09/01/2018, alla ditta Eredi di Goy Monica Caterina l'avvio del procedimento di recupero parziale del contributo erogato;
- con Raccomandata A/R del 08/02/2018 la ditta Eredi di Goy Monica inviava le controdeduzioni entro i termini previsti dalla normativa su indicata.

Considerato che:

- il Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, Parte I, par. 11.4, art. 11, al n. 3 stabilisce che: *"I soggetti che hanno realizzato gli investimenti e hanno già ricevuto gli aiuti ma non mantengono le opere per il numero di anni indicati nelle prescrizioni, decadono dagli aiuti concessi e sono pertanto tenuti alla restituzione degli aiuti secondo quanto previsto dal «Manuale delle procedure»"*;
- le Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte, approvate con DGR n. 37-8475 del 27/03/2008, poi sostituite con DGR n. 130-9454 del 01/08/2008, parte quarta, disposizioni specifiche per la misura 121, paragrafo 7 "Vincolo di destinazione e uso" prevede: *"La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:*
 - *10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;*
 - *5 anni nel caso di investimenti agrari,**salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la*

continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno”;

- le stesse Linee guida al paragrafo 10, relativo alla restituzione e recupero delle agevolazioni, prevedono: *“nei casi di – perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti [...]”;*
- l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 65 del 27/01/2011 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale), al 1° comma dispone che: *“In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2. [...]. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito”;*
- l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 che modifica l'art. 5, paragrafo 2, primo comma del su indicato Regolamento (UE) n. 65 del 27/01/2011, dispone: *“Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti”;*
- la circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, in esecuzione del reg. (UE) n. 937/2012, determina gli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- l'art. 33 del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo) stabilisce, tra l'altro, che le erogazioni di sostegni comunitari sono sospese riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenuti, da parte degli organismi di accertamento, notizie di indebite percezioni, finché i fatti non siano definitivamente accertati e pertanto si debba comunicare all'Organismo pagatore il presente atto, affinché lo stesso provveda alla sospensione dell'erogazione di qualsiasi sostegno comunitario.

Rilevato che:

- dalle controdeduzioni presentate non sono emersi elementi sufficienti e/o idonei ad un riesame delle contestazioni di cui al provvedimento di avvio del procedimento;
- l'azienda non ha rispettato il vincolo decennale di destinazione e uso degli investimenti fondiari finanziati si ritiene, pertanto, di procedere al recupero del contributo erogato riferito alla stalla, concimaia, fienile e relative spese tecniche;
- per gli investimenti agrari (trattrice e seminatrice), essendo già decorso il vincolo quinquennale, non si procede ad alcun recupero;
- ai sensi della normativa di riferimento nonché del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” approvato da ARPEA con DD 218 del 23/11/2016 sussistono i presupposti per disporre il recupero del contributo erogato riferito ai soli investimenti fondiari (stalla, concimaia, fienile e relative spese tecniche);
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012, nonché della circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, nel caso di specie, gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato all'agricoltore nel presente provvedimento che è pari a 60 giorni dalla data della comunicazione;
- l'art. 33 del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 stabilisce, tra l'altro, che le erogazioni di sostegni comunitari sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenuti, da parte degli

organismi di accertamento, notizie di indebite percezioni, finché i fatti non siano definitivamente accertati e pertanto si debba comunicare all'ARPEA il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza.

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20/09/2005, del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007/2013, adottato con D.G.R. n. 44-7485 del 19/11/2007 ed approvato con Decisione della Commissione n. C(2007) 5944 del 28/11/2007;
- la D.G.R. n. 130-9454 del 1/08/2008, con la quale sono state approvate le Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione, Disposizioni specifiche per la Misura "112 - Insediamento di giovani agricoltori", Disposizioni specifiche per la Misura "121 - Ammodernamento delle aziende agricole", Disposizioni specifiche per la Misura "311 - Diversificazione in attività non agricole" del Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007/2013, sostitutive delle Linee guida approvate con D.G.R. n. 37-8475 del 27/03/2008;
- la DD n. 218 dell'8/04/2008 di apertura delle domande di Mis 112, 121 e 211 del PSR 2007-2013;
- la DGR n. 40-2769 del 18/10/2011 che apporta modifiche e integrazioni alle "Linee guida e istruzioni tecniche e operative per l'applicazione delle Misure 112, 121 e 311 del PSR" approvate con DGR 130-9454 del 01/08/2008;
- la L.R. n. 35 del 13/11/2006, che trasforma l'Organismo Pagatore Regionale FINPIEMONTE SPA in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;
- il Decreto del MIPAAF n. 1003, del 25/01/2008, che riconosce ARPEA quale Organismo Pagatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 885 della Commissione del 21/06/2006;
- il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato da ARPEA con DD n. 218 del 23/11/2016;
- il Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 della Commissione, che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- la circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, in esecuzione del reg. (UE) n. 937/2012, determina gli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Dato atto che la presente Determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visti gli articoli 17 e 18 della L. R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge 241/90 e s.m.i. nonché la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

- 1) di disporre la decadenza parziale del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, ai sensi della Misura 121 del Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, concesso alla Ditta Eredi di Goy Monica Caterina a seguito della domanda presentata il 24/09/2008;
- 2) di attivare la procedura di recupero parziale del contributo indebitamente percepito che corrisponde a euro 45.666,90, ai sensi del Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ARPEA;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPEA, per i successivi adempimenti di propria competenza.

La ditta Eredi di Goy Monica Caterina deve restituire la somma indebitamente percepita entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione. Il versamento deve avvenire tramite bonifico su conto corrente relativo al Fondo FEAGA / FEASR della Tesoreria di ARPEA e cioè di UNICREDIT Banca S.p.A., via Garibaldi n. 2, Torino, cod. IBAN: IT/37/N/02008/01044/000041266070, indicando, oltre al nome e cognome o alla ragione sociale del versante, la causale: “*Restituzione del sostegno all’ammodernamento delle aziende agricole di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Misura 121, quota comunitaria pari a euro 20.093,44=, quota nazionale pari a euro 17.901,42=, quota regionale pari a euro 7.672,04=, per un importo totale di euro 45.666,90=*”.

A seguito della restituzione deve essere trasmessa, allo scrivente Settore, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine riportato (60 giorni), ARPEA avvierà il procedimento di recupero coattivo della stessa, applicando gli interessi di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL DIRIGENTE
dott. Vittorio BOSSER PEVERELLI